

VERBALE DI ACCORDO

(LIVELLI MINIMI DI GARANZIA)

Il giorno 16 febbraio 2024

Tra

Consac gestioni idriche S.p.A. - rappresentata da:

- ing. Maurizio Desiderio
- avv. Michelino Bianchino
- rag. Antonio Sapio

e

Le RSU - rappresentata da:

- Eugenio Mautone - Filctem Cigl
- Antonio Criscuolo - Femca Cisl
- Ivan Grieco - Femca Cisl
- Gabriele Liguori - Uiltec

Premesso che

- In data 29/11/2023 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa volto a regolamentare, mediante la sottoscrizione di specifici Accordi, fra l'altro il seguente tema di confronto:
 - Livelli minimi di garanzia

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti condividono e convengono quanto segue:

1) LIVELLI MINIMI DI GARANZIA

Con Legge 146/90 come successivamente modificata e integrata dalla Legge 83/00, è stata definita la disciplina in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Fra la Federgasacqua e le Segreterie Nazionali FNLE-FEMCA-UILCEM è stato sottoscritto in data 27.3.1991 l'Accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di astensioni dal lavoro, secondo le previsioni della Legge 146/90 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Le Parti intendono regolare per tempo il presidio necessario a garantire i livelli minimi di servizio in occasione di proclamazione di scioperi che coinvolgono i Lavoratori del comparto Federgasacqua cui appartengono i dipendenti dell'Azienda.

Tenuto conto dell'esigenza di contemperare le pattuizioni di cui all'Accordo del 27.3.1991 con quanto previsto dalla normativa di legge, le Parti convengono che:

- Il personale reperibile, coerentemente con gli orientamenti espressi dalla Commissione di Garanzia, è tenuto ad assicurare le prestazioni richieste per garantire la continuità del servizio idrico, la tutela e la sicurezza degli impianti, dei Lavoratori, dei Clienti e dei Cittadini nonché la rimozione degli stati di pericolo.

Pertanto, durante i periodi di proclamazione dello sciopero, tutti i Lavoratori inseriti nei turni di reperibilità dovranno garantire le prestazioni necessarie per gli scopi di cui sopra.

Con ciò intendendo che durante le giornate interessate dallo sciopero, i Lavoratori inseriti nei turni di reperibilità nelle stesse giornate, pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione durante lo sciopero, hanno l'obbligo di assicurare la reperibilità estendendola al periodo orario dello sciopero stesso.


➤ Ferme restando le finalità richiamate al precedente punto, i Lavoratori non reperibili sotto indicati saranno esonerati dallo sciopero al fine di garantire i livelli di presidio nei termini di seguito elencati suddivisi per tipologia di attività:

- ❖ Affari Generali:
addetto front-office: 3 risorse
- ❖ Gestione Tecnico Operativa Fognatura e Depurazione:
coordinatore: 2 risorse
operai: 50% del contingente in forza al reparto
addetto telecontrollo: 1 risorsa
- ❖ Gestione Tecnico Operativa Rete e Impianti:
capo reparto: 3 risorse
operai: 50% del contingente in forza al reparto
addetto telecontrollo: 1 risorsa
operatore csg: 2 risorse
operatore call center: 2 risorse

La disciplina degli accordi in essere e ogni altro impegno derivante da eventuali prassi collettive antecedenti alla data di sottoscrizione del presente accordo viene ritenuta superata.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si applicano le previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali applicati in azienda e la normativa di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or first names, and others being more full names. The signatures are written in a cursive, flowing style. They are arranged in a roughly rectangular cluster, with some overlapping.